



VADEMECUM LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE REGIONE PIEMONTE

Con la conversione nella [legge n. 191 del 15/12/2023](#) del decreto “Anticipi” (D.L. n. 145/2023) - ART. 13 TER - si é provveduto ad istituire sul territorio nazionale il cd. Codice Identificativo nazionale (CIN), che viene assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal Ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazione per finalità turistiche, a locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le attività esercitate in agriturismo, al quale Ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale (BDSR).

Le disposizioni dell’art. 13-ter sopra citato sono applicabili dal 2 novembre 2024 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della piattaforma per l’assegnazione del CIN. Tuttavia, il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

Il presente Vademecum si propone di fornire un valido supporto tecnico per gli operatori del mercato turistico che intendano mettere a disposizione le proprie unità immobiliari ad uso abitativo destinandole a locazioni brevi e per finalità turistiche.

0. Premessa

Le locazioni previste dalla nuova normativa nazionale (Legge 191/2023) sono tipizzate in due fattispecie che rilevano, pertanto, ai fini di monitoraggio statistico:

A) **locazioni brevi** ex art. 4 del D.L. 50/2017, conv. nella legge 96/2017 in cui rientrano i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, inclusi i soli servizi di fornitura biancheria e di pulizia finale, di durata limitata nel tempo e, comunque, **fino ad un massimo di 30 giorni**.

Tali locazioni brevi sono consentite non solo per **finalità turistiche**, ossia per finalità atte a soddisfare esigenze temporanee connesse a un viaggio, un soggiorno per svago, una villeggiatura, un riposo o per qualunque altra causa voluttuaria, ma anche per gli ulteriori **usi cd.”transitori”** quali ad esempio finalità di studio, affari, lavoro, salute o di altra natura simile, rinvenibili nell’articolo 5 della legge n. 431/1998, per i quali contratti può operare una durata inferiore ai limiti previsti dalla legge medesima per soddisfare particolari esigenze delle parti. Per detta fattispecie, il contratto di locazione potrà riportare nell’intestazione la dicitura di **“locazione fino a 30 giorni per uso transitorio / per finalità turistiche”** a seconda della relativa finalità di utilizzo e configurate come locazione breve.

N.B. La nozione di locazione breve, dunque, non coincide con quella di locazione turistica. Nonostante, in entrambi i casi, si tratti di locazioni ad uso abitativo, la seconda si caratterizza per le

esigenze che il contratto deve soddisfare senza alcun limite di durata, mentre la prima è contraddistinta dalla durata non superiore a 30 giorni. È comunque possibile che una locazione turistica abbia durata inferiore a 30 giorni e, pertanto, in presenza di questi requisiti, anche alla locazione turistica, cd. breve, si applicherà la disciplina dell'art. 4 del DL 50/2017.

Il termine dei 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; pertanto in caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto in modo che, se la durata delle singole locazioni sia complessivamente superiore a 30 giorni, i relativi contratti sono assoggettati agli obblighi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

B) **locazioni per finalità turistiche** ex art. 1, comma 2, lettera c) legge n. 431/1998 che disciplina le locazioni degli immobili adibiti ad uso abitativo ed ex art. 53 del d. lgs. n. 79/2011 (cd Codice del Turismo) i quali, entrambi, rimandano per la regolazione della parte contrattuale alle disposizioni del codice civile (artt. 1571 e segg.). I contratti stipulanti tali locazioni turistiche prevedono un periodo temporale **superiore a 30 giorni** e potranno riportare nell'intestazione del contratto la dicitura "**locazione superiore a 30 giorni per finalità turistica**", configurata come locazione lunga, quale unica rilevabile ai fini di monitoraggio statistico (**vedi successivo punto 2**).

In entrambe le fattispecie di locazioni destinate alle finalità turistiche, brevi e lunghe, è, in ogni caso, **esclusa la fornitura di servizi aggiuntivi e complementari** che non sono connessi con la finalità residenziale dell'immobile quali la fornitura della colazione, somministrazione pasti, disponibilità di auto noleggio, guide turistiche o interpreti poiché detti servizi richiedono un minimo di organizzazione non compatibile con il semplice contratto di locazione privata.

1. Gestione delle locazioni brevi e per finalità turistiche, aspetti fiscali e amministrativi

E' previsto l'esercizio delle locazioni, brevi e lunghe per finalità turistiche, di unità immobiliari, **interamente, parzialmente con pari requisiti (camera, cucina autonoma e servizi igienici) e parzialmente con uso di sole camere e servizi igienici** con le seguenti modalità:

GESTIONE

a) in forma diretta da parte del soggetto avente un legittimo titolo di disponibilità di una o più unità immobiliari ad uso abitativo;

b) in forma indiretta, tramite soggetto intermediario anche attraverso portali telematici, ai quali il legittimo avente titolo concede loro in gestione una o più unità immobiliari ad uso abitativo. Il soggetto intermediario provvederà, in tal caso, a gestire le locazioni, mediante utilizzo della modulistica in uso, ovvero della COMUNICAZIONE o della SCIA a seconda della condizione rinvenibile nelle successive lettere c) e d) in ragione del numero di unità immobiliari possedute dal soggetto avente titolo. Tale forma di gestione è richiesta, **necessariamente**, in capo alle unità abitative in **multiproprietà**, in ragione del relativo periodo di possesso del soggetto avente titolo;

c) in forma non imprenditoriale, qualora siano destinate alla locazione **fino a quattro unità immobiliari ad uso abitativo**, ovunque collocate, per ciascun periodo d'imposta.

d) in forma imprenditoriale, qualora siano destinate alla locazione **più di quattro unità immobiliari ad uso abitativo**, ovunque collocate, per ciascun periodo d'imposta. Tale forma di gestione é, tuttavia, possibile, a scelta del soggetto avente titolo, anche con la disponibilità di un numero di unità immobiliari ad uso abitativo inferiore al limite numerico di cui alla lettera c). Non é ammessa, invece, la gestione non imprenditoriale nel caso inverso, ossia con la disponibilità di unità immobiliari ad uso abitativo superiore a quattro.

Al riguardo, si fa rilevare anche che, ai sensi del comma 8 dell'art. 13-ter della legge 191/2023, la **"presunzione di imprenditorialità"** espressamente indicata all'art.1, comma 595, della legge n. 178/2020 deve intendersi riferita non soltanto alle locazioni brevi ex art. 4 del d.l n. 50/2017, siano esse per usi transitori o per finalità turistiche, ma anche alle locazioni **superiori a 30 giorni per sole finalità turistiche**.

ASPETTI FISCALI

Il contratto di locazione breve, sia per uso transitorio che per finalità turistica, non superiore a 30 giorni, comporta le seguenti agevolazioni e adempimenti fiscali:

- a. non assoggettamento a registrazione presso Agenzia Entrate;
- b. trasmissione dei dati relativi ai contratti;
- c. ritenuta della cedolare secca sull'importo del canone pattuito;
- d. applicazione dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno.

Gli adempimenti di cui alle lettere b, c, d sono effettuati dal soggetto intermediario solo se:

- interviene nella conclusione del contratto o nell'incasso dei relativi corrispettivi, ancorché si avvalga, a sua volta, di altri soggetti intermediari (gestori di piattaforme on line);
- il conduttore ha accettato la proposta di contratto tramite intermediario o aderendo all'offerta di locazione tramite piattaforma on line.

I soggetti intermediari sono tenuti a richiedere i dati del contratto ma non sono tenuti a verificarne l'autenticità per cui il locatore è il solo responsabile della corretta tassazione del reddito e veridicità delle proprie dichiarazioni.

Con l'**art. 1, c. 63 della legge 213/2023 (Legge finanziaria per l'anno 2024)** viene sostituito il comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 50/2017 a seguito del quale ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'art. 3 del D. Lgs 23/2011 con **l'aliquota del 26%** in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con la facoltà di poter ridurre tale aliquota al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un'altra unità immobiliare oggetto di medesima locazione breve individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

ASPETTI AMMINISTRATIVI

Al soggetto locatore di unità immobiliari ad uso abitativo, competono i seguenti adempimenti amministrativi:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti, **limitatamente alle sole locazioni brevi entro 30 giorni**, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive), come modificato dal decreto del ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021, su piattaforma informatica "Piemonte dati turismo – Ross 1000";

b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della l.r. 12/1987 (Riforma dell'organizzazione turistica – omissis -----).

Tuttavia, per le locazioni stipulate con contratti superiori a 30 giorni, ovvero stipulati per periodi piuttosto lunghi (ex fino a 6 mesi o al massimo di un anno allo stesso locatario) é consentito stimare il dato medio mensile del movimento degli ospiti in rapporto ai posti letto dell'unità immobiliare data in locazione.

2. Locazioni soggette a registrazione e procedure per attribuzione del CIR e del CIN

I contratti di locazione che rilevano ai fini di monitoraggio statistico e, pertanto, soggetti alla registrazione nel portale telematico regionale (Piemonte dati turismo – Ross 1000) e nazionale (BDSR) sono esclusivamente:

- **per le locazioni brevi**, i contratti ad uso transitorio, nonché i contratti per finalità turistica, di durata non superiore a 30 giorni di cui alla lettera A) in premessa;

- **per le locazioni lunghe**, unicamente i contratti per finalità turistica di durata superiore a 30 giorni di cui alla lettera B) in premessa; pertanto, non rientrano in tale monitoraggio i contratti ad uso transitorio di durata superiore a 30 giorni.

Preliminarmente, si porta a conoscenza della deliberazione di Giunta regionale n. 7-748 del 3 febbraio 2025 con la quale é stata approvata la nuova modulistica utile per la gestione delle locazioni sia a carattere non imprenditoriale che a carattere imprenditoriale, ovvero il modello di **COMUNICAZIONE**, quale nuovo Allegato H del del r.r. n. 4/2018 e il modello di **SCIA**, quale nuovo Allegato I del medesimo regolamento regionale, il quale va accompagnato dalla scheda anagrafica, e come tali disponibili per gli operatori turistici sul sito web sotto riportato:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/locazioni-turistiche>

Da ultimo, é stata approvata la nuova **legge regionale 8 luglio 2025, n. 9** (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025), pubblicata sul B.U.R.P. del 10 luglio 2025, 1° suppl. n. 28 ed **entrata in vigore il 25 luglio 2025** in cui al Capo III sono statuite, tra le altre, le disposizioni di cui agli articoli 29, 31 e 32 al fine di adeguare le precedenti disposizioni regionali in materia di locazioni turistiche alla normativa nazionale. Nelle more del conseguente adeguamento del regolamento regionale n. 4/2018, si é provveduto ad adeguare la piattaforma informatizzata regionale denominata "Piemonte dati turismo – Ross 1000", **a pieno regime dal giorno 4 agosto 2025**, sulla quale é possibile accedere per l'avvio e la gestione delle locazioni brevi e per finalità turistiche secondo le indicazioni procedurali seguenti:

a) **locazione breve e locazione lunga per finalità turistiche in forma non imprenditoriale**: in tal caso, è richiesta la compilazione del modello di **COMUNICAZIONE di cui all'Allegato H** del r.r. n. 4/2018, attraverso il sistema informatizzato regionale Ross 1000, il quale provvede all'automatica assegnazione del CIR al locatore, unitamente alle credenziali di accesso al servizio telematico regionale per la registrazione;

b) **locazione breve e locazione lunga per finalità turistiche in forma imprenditoriale**: in tal caso, è richiesta la compilazione e la trasmissione al SUAP del comune in cui hanno sede le unità immobiliari locatate del modello **SCIA di cui all'Allegato I** del r.r. n. 4/2018, comprensivo della relativa scheda anagrafica, il quale provvede all'invio di una copia della SCIA al comune, all'Asl e alla provincia territorialmente competenti o alla Città metropolitana di Torino, la quale ultima provvede all'inserimento dei dati anagrafici della locazione, al rilascio delle credenziali di accesso al servizio telematico regionale in capo al locatore e all'assegnazione del CIR.

Per le unità immobiliari dichiarate secondo le procedure di cui alle sopra citate lettere a) e b) il locatore richiederà, **tempestivamente**, il conseguente CIN, secondo il tracciato istituito dal decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 6/6/2024, mediante accesso alla banca dati nazionale (BDSR), rinvenibile al link sotto riportato:

<https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/>

In caso di variazioni della locazione breve o per finalità turistiche, si applicano le due condizioni che seguono:

A) in caso di variazione, in aumento o in diminuzione, del numero delle unità immobiliari destinate a locazione, breve o per finalità turistiche, la nuova condizione **INCIDE** sulla forma di gestione, imprenditoriale o non imprenditoriale, per la quale il locatore dovrà adempiere:

- **preliminarmente**, alla **cessazione** - mediante la relativa modulistica di COMUNICAZIONE in uso - della locazione relativa alle unità immobiliari oggetto di variazione con conseguente revoca del CIN precedentemente assegnato;

- **successivamente**, all'invio della **nuova modulistica** di COMUNICAZIONE o di SCIA, a seconda del numero di unità immobiliari possedute, ovunque collocate, con assegnazione di un nuovo CIR e relativo nuovo CIN;

B) in caso di variazione del solo contratto di locazione, da breve a turistica lunga e viceversa, mantenendo inalterato il numero delle unità immobiliari destinate alla locazione, la nuova condizione **NON INCIDE** sulla forma di gestione, imprenditoriale o non imprenditoriale, per la quale il locatore dovrà adempiere alla sola presentazione della relativa modulistica di COMUNICAZIONE in uso, in modalità di VARIAZIONE, compilando le relative sezioni interessate.

Per una maggiore comprensione e delucidazione delle procedure di variazione ivi descritte, si riportano, di seguito, alcuni esempi.

ESEMPIO n. 1

- il Sig. Mario Rossi possiede 5 u.i (unità immobiliari) per le quali ha utilizzato la procedura di trasmissione di n. 5 SCIA (una per ogni u.i) come attività imprenditoriale in data 10/1/2025 ottenendo l'assegnazione dei preventivi 5 CIR e relativi CIN differenti.

Successivamente, in data 10/6/2025 il Sig. Mario Rossi vende 2 u.i. riducendo a 3 il numero delle u.i. possedute che, tuttavia, continua a destinare a locazione breve o turistica. Pertanto, il Sig. Mario Rossi dovrà regolarizzare la sua nuova condizione utilizzando la procedura della comunicazione di cessazione delle 2 u.i. non più nella sua disponibilità e conseguente revoca del relativo CIN assegnato con la precedente SCIA.

Per le 3 u.i. ora possedute il Sig. Mario Rossi può optare secondo le due modalità che seguono:

A) continuare la locazione breve o turistica delle 3 u.i. possedute, con gestione comunque imprenditoriale, mantenendo inalterata la procedura SCIA e i relativi CIN precedentemente assegnati;

B) riformare la procedura amministrativa mediante comunicazione di cessazione della locazione precedente con conseguente revoca dei relativi CIN assegnati e contestuale nuova procedura in COMUNICAZIONE di avvio come attività non imprenditoriale con rilascio di nuovi CIR e CIN per le u.i. interessate dalla locazione.

ESEMPIO n. 2

- il Sig. Mario Verdi possiede 3 u.i (unità immobiliari) per le quali ha utilizzato la procedura di trasmissione di n. 3 COMUNICAZIONI di avvio (una per ogni u.i) come attività non imprenditoriale in data 10/1/2025 ottenendo l'assegnazione dei preventivi 3 CIR e relativi CIN differenti.

Successivamente, in data 10/6/2025 il Sig. Mario Verdi acquista 2 u.i. incrementando a 5 il numero delle u.i. possedute che intende destinare a locazione breve o turistica. Pertanto, il Sig. Mario Verdi dovrà regolarizzare la sua nuova condizione utilizzando la procedura di cessazione delle 3 u.i. avviate precedentemente con COMUNICAZIONE di avvio in forma non imprenditoriale e conseguente revoca dei relativi CIN.

Per le 5 u.i. ora possedute il Sig. Mario Verdi ha solo una opzione da adottare se vuole continuare la locazione breve o turistica:

A) continuare la locazione breve o turistica di 5 u.i. con la sola gestione imprenditoriale mediante preventiva cessazione della precedente locazione non imprenditoriale ed utilizzo della procedura in SCIA con assegnazione di 5 nuovi CIR e relativi 5 nuovi CIN.

ESEMPIO n. 3

- il Sig. Mario Bianchi possiede 3 u.i (unità immobiliari) per le quali ha utilizzato la procedura di trasmissione di n. 3 COMUNICAZIONI di avvio (una per ogni u.i) come attività di locazione breve

non imprenditoriale in data 10/1/2025 ottenendo l'assegnazione dei preventivi 3 CIR e relativi CIN differenti.

Successivamente, in data 10/6/2025 il Sig. Mario Bianchi decide di destinare una o più unità immobiliari a locazione turistica lunga mantenendo inalterato il possesso delle 3 u.i. e la gestione in forma non imprenditoriale. Pertanto, il Sig. Mario Bianchi dovrà regolarizzare la sua nuova condizione utilizzando la sola procedura di VARIAZIONE in COMUNICAZIONE indicando la nuova forma di locazione desiderata per la quale non verranno modificati i CIN precedentemente assegnati alle stesse u.i.

ESEMPIO n. 4

- il Sig. Mario Bianchi possiede 5 u.i (unità immobiliari) per le quali ha utilizzato la procedura di trasmissione di n. 5 SCIA di avvio (una per ogni u.i) come attività di locazione breve imprenditoriale in data 10/1/2025 ottenendo l'assegnazione dei preventivi 5 CIR e relativi CIN differenti.

Successivamente, in data 10/6/2025 il Sig. Mario Bianchi decide di destinare una o più unità immobiliari a locazione turistica lunga mantenendo inalterato il possesso delle 5 u.i. e la gestione in forma imprenditoriale. Pertanto, il Sig. Mario Bianchi dovrà regolarizzare la sua nuova condizione utilizzando la sola procedura di VARIAZIONE in SCIA indicando la nuova forma di locazione desiderata per la quale non verranno modificati i CIN precedentemente assegnati alle stesse u.i.

3. Pubblicità ed esposizione del CIN

Le unità immobiliari destinate a locazione breve e a locazione per finalità turistiche sono pubblicizzate, anche su portali telematici, rendendo visibile, **unicamente il CIN**, anche all'esterno dello stabile ove é collocata l'unità immobiliare, ai fini di trasparenza e concorrenza leale assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. A tale obbligo sono soggetti anche coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici indicando il CIN dell'unità immobiliare negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all'obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all'affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall'[articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#).

4. Modifica della tipologia contrattuale nella locazione

Se il contratto di locazione, breve o per finalità turistiche, viene modificato in altra tipologia contrattuale, anche ai sensi della legge 431/1998, il locatore, **entro dieci giorni dall'avvenuta**

stipula del nuovo contratto di locazione, comunica al comune, ovvero al SUAP del comune territorialmente competente che la locazione è:

- a) sospesa, se il nuovo contratto di locazione ha una durata inferiore a diciotto mesi, con successivo ripristino della locazione breve o lunga per finalità turistiche;
- b) cessata, se il nuovo contratto di locazione ha una durata superiore a diciotto mesi.

5. Adeguamento delle precedenti locazioni brevi per finalità turistiche

ASPETTI AMMINISTRATIVI

Le locazioni brevi con finalità turistiche non imprenditoriali, le sole ammesse dalla precedente legislazione regionale, avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 191/2023, ovvero alla data del 2 novembre 2024, sono soggette alla procedura di adeguamento secondo la nuova modulistica di cui al punto 1 in modalità di Variazione in COMUNICAZIONE dichiarando le informazioni relative alle unità immobiliari ad uso abitativo messe a disposizione in conformità ai requisiti previsti dalla nuova normativa nazionale e regionale per la gestione delle stesse ai fini dell'attribuzione del necessario CIN.

In tal caso, il sistema informatizzato nazionale, procederà alla ricodificazione automatica come CIN dei codici identificativi già assegnati dalla Regione a tali locazioni.

Viceversa, le attività di locazione breve o per finalità turistiche, laddove avviate in forma imprenditoriale, anche sulla scorta della "presunzione di imprenditorialità" di cui all'articolo 1, comma 595, della L. 178/2020, prima del 2 novembre 2024 per le quali vige, attualmente, l'obbligo della SCIA, non sono soggette alla presentazione della nuova SCIA poiché tali disposizioni, ai sensi del comma 15 dell'art. 13-ter della legge 191/2023, si applicano a partire dal 2 novembre 2024 e non sono da intendersi con effetto retroattivo.

ASPETTI TECNICI

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma, imprenditoriale e non imprenditoriale, devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.

Inoltre, dette unità immobiliari, qualora gestite in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'art. 1, comma 595, L. n. 178/2020, devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Corre l'obbligo precisare che, ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, atteso che la norma si riferisce genericamente al termine "dispositivi", si ritiene sufficiente la presenza all'interno dell'unità immobiliare dei dispositivi indicati, anche in modalità rimovibile, non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo.

Qualora il locatore ritenesse, in ogni caso, opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, si rammenta che l'installazione degli stessi all'interno degli edifici è disciplinata dal [Decreto del](#)

[Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#), che stabilisce i requisiti dei soggetti abilitati all'installazione degli impianti e la relativa documentazione a corredo dell'impianto stesso.

N.B.

Si specifica che obblighi di cui sopra si applicano soltanto alle locazioni di cui all'art. 13-ter della legge 191/2023 e non anche alle strutture ricettive, alberghiere, extra-alberghiere e all'aperto, ivi compresi gli agriturismi, restando fermi, per queste gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

6. Sanzioni

Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, direttamente o tramite intermediario, contravvenendo agli obblighi di trasmissione della modulistica di COMUNICAZIONE o SCIA é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, é soggetto, per le condotte illecite in materia di CIN e requisiti di sicurezza, alle relative sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13 ter, comma 9 della legge 191/2023.

Torino, 4 agosto 2025